

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 214 del - 9 FEB. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: SOSPENSIONE FACOLTATIVA DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE G.V. .
MATR. 35491.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 12 FEB. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Il - 9 FEB. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario Pasquale Granata, in sostituzione del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. 502/92 e s.m.l., Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dal Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Affari generali e Legali , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con deliberazione n. 33 del 11.1.2012 l'Azienda disponeva, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 19.4.2004 del Comparto Sanità , la sospensione del dipendente Giummara Vincenzo, nato a Modica il 5.3.1964, coll. Prof. infermiere, con decorrenza dal 5.1.2012 e per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà personale, sulla scorta della notorietà del provvedimento adottato nei confronti dello stesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica, poiché riportato con enfasi dagli organi di informazione ;

VISTA la nota prot. U-0002965 del 2.2.2012 a mezzo della quale l'Azienda, quale datore di lavoro, richiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica di fornire notizie in merito al procedimento penale pendente contro il sig. Giummara, ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p.;

VISTA la nota pervenuta il 7.2.2012 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica, che , in riscontro alla sopra descritta richiesta, trasmetteva stralcio del capo di imputazione relativo ai reati di cui risulta imputato il sig. Giummara ;

CONSIDERATO che i gravi fatti ivi indicati, oltre a costituire reato, se confermati giudizialmente, costituiscono grave violazione disciplinare ed impediscono all'Azienda il proseguimento del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 13 comma 8 lettera d) del CCNL 19.4.2004 del Comparto ("*commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti anche dolosi, che, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro*") potendone derivare la sanzione disciplinare del **licenziamento disciplinare senza preavviso**;

PRESO ATTO dell'avvenuto avvio del procedimento disciplinare;

PRESO ATTO con ordinanza del 2.2.2012, il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato l'ordinanza di cui sopra emessa dal GIP del Tribunale di Modica relativamente al reato di cui al capo A) (delitto di cui all'art. 73 del DPR 309/90) , mentre, con riferimento al capo B) (delitto di cui all'art. 81 cpv e 314 c.p.) ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria territorialmente competente nei giorni di lunedì e venerdì in orario da concordare con la medesima autorità.

VISTO l'art. 15 comma 2 e 3 del CCNL Comparto 19.4.2004 che recita :"*L'azienda o ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 13 commi 7 e 8*".

VISTO l'art. 55 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che recita : "*Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della*

sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente."

CONSIDERATO che mentre la sospensione obbligatoria, già adottata dall'Azienda, costituisce un atto dovuto per la p.a. in sede di temporanea estromissione del proprio dipendente dall'organico degli effettivi conseguente ad un provvedimento giudiziale, che, non abbisogna, quindi, di particolari motivazioni al di fuori di quelle che si rinvergono nel provvedimento stesso o, come nel caso di specie, dalla notorietà del fatto, il provvedimento di sospensione facoltativa impone un giudizio comparativo, a seguito della disposta scarcerazione dell'imputato-dipendente, atteso che l'ordine di scarcerazione non fa venir meno automaticamente la sospensione cautelare obbligatoria precedentemente disposta dall'Ente di appartenenza del dipendente - determinando unicamente l'effetto di "costringere" la p.a. a statuire, alternativamente, in merito alla questione involgente il giudizio sulla riammissione in servizio, ovvero, nel ritenere sussistenti i presupposti per la legittima permanenza della sospensione cautelare già disposta, che da "obbligatoria" diventa quindi "facoltativa";

CONSIDERATO che la Giurisprudenza in materia ha affermato che la sospensione cautelare facoltativa dal servizio del pubblico dipendente, dopo che si è esaurita quella obbligatoria, è vicenda rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, la quale, proprio per questo, è tenuta ad indicare quali ragioni ostino al reinserimento del soggetto nella struttura pubblica; ragioni che devono, in genere, riguardare fatti e circostanze che determinano un discredito dell'Amministrazione (in relazione alla gravità degli addebiti e all'ufficio ricoperto dal soggetto) e un disagio nell'ambito dell'ambiente di lavoro, dove la presenza di un soggetto indagato per illeciti penali può indubbiamente creare un clima di non buona operatività (in tal senso, tra le altre, : Cons. di Stato sez. IV 6.7.2004 n. 5019) , circostanze tutte che si ritengono pienamente ricorrenti nella fattispecie in oggetto ;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV , del 12.5.2006 n. 2680 che ritiene sufficientemente motivata la sospensione facoltativa dal servizio di un dipendente con riferimento ai reati contestati nella ordinanza di rinvio a giudizio, di particolare gravità;

CONSIDERATO che nel caso in questione si ritengono ricorrenti i suddetti presupposti per la adozione della **sospensione facoltativa**, in considerazione che i fatti contestati sono direttamente attinenti al rapporto di lavoro e tali da giustificare, se confermati giudizialmente, la sanzione disciplinare del licenziamento;

CONSIDERATO, infatti, che in tal senso depongono la valutazione in merito alla estrema gravità delle fattispecie di reato contestate, connesse alla posizione rivestita di infermiere presso la MCAU di Modica, sotto il particolare aspetto dei fatti contestati di cui al capo B della imputazione, poiché, nella predetta veste, si appropriava di un lungo elenco di materiale appartenente al predetto ospedale o ad altro nosocomio e/o ad altri enti pubblici, in corso di accertamento, di cui aveva la disponibilità in ragione del proprio incarico; che pari gravità possiede il reato contestato sotto il capo A) (avere detenuto illecitamente sostanze stupefacenti con finalità di cessione a terzi) fattispecie che, come sopra ricordato, ove confermate, non potrebbero che determinare l'Azienda per il licenziamento disciplinare ; che, a quanto sopra , occorre aggiungere e considerare il grave allarme sociale derivatone, con pesante detrimento per l'immagine dell'Azienda; il danno all'immagine ed il turbamento derivatone sulla delicata attività della S.C. di Chirurgia di Accettazione ed urgenza di Modica; infine, il disagio che potrebbe ulteriormente determinarsi sia nell'ambiente di lavoro, in caso di riammissione in servizio del dipendente, anche nel caso di assegnazione dello stesso ad altro servizio ospedaliero, e sia, nel contempo, il giudizio negativo che potrebbe derivare all'Azienda dalla notizia di tale riammissione ;

RITENUTO, pertanto, che, per la gravità dei fatti contestati e per il notevole allarme sociale conseguente appare doveroso per l'Azienda, allo stato degli atti, adottare nei confronti del sig. Giummara Vincenzo un provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio, con decorrenza dalla cessazione degli effetti della sospensione obbligatoria, atteso il venir meno del provvedimento restrittivo della libertà personale, fermo restando il diritto dello stesso a percepire il trattamento di cui all'art. 15 comma 7 del CCNL 19.4.2004;

RITENUTO, pertanto, che, per le sopra esposte ragioni, non può trovare accoglimento l'istanza di riammissione in servizio dallo stesso presentata in data 8.2.2011;

SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Adottare con effetto immediato nei confronti del sig. Giummara Vincenzo sopra generalizzato il presente provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio fino alla sentenza definitiva, con decorrenza dalla cessazione degli effetti della sospensione obbligatoria, atteso il venir meno del provvedimento restrittivo della libertà personale, fermo restando il diritto dello stesso a percepire il trattamento di cui all'art. 15 comma 7 del CCNL 19.4.2004;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

| | | | |
|---|-------------|-----------------|-------|
| Data _____ | | Esercizio _____ | |
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
| | | | |